


u. 23 del 7/10/2016 h. 12,00  




## XXXIII Congresso Nazionale Forense

Rimini, li 6, 7 e 8 ottobre 2016

### GIUSTIZIA SENZA PROCESSO

Mozione contro l'accoglimento in DDL concorrenza dell'obbligo del preventivo scritto in capo agli Avvocati.


Mozione presentata da \_\_\_\_\_ — Edoardo Ferraro, Victor Rampazzo, Massimo Perrini, Elena Beltramini, Ruena Polato, Nicola Cavaliere, Massimo Perrini e Vincenzo Luly

Il XXXIII Congresso Nazionale Forense riunitosi a Venezia nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016

#### Premesso che

- A. E' presente in Senato, all'interno del cosiddetto DDL concorrenza (AS 2085), una proposta di riforma chiede l'eliminazione della facoltà del cliente dell'avvocato di chiedere un preventivo scritto per le attività per le quali è conferito l'incarico.
- B. Detta variazione avviene con una semplice amputazione delle parole "a richiesta" nel contesto più ampio del V comma dell'articolo 13 della legge professionale:  
*5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.*
- C. La proposta variante appare del tutto estemporanea, illogica, priva di una effettiva ricaduta favorevole verso il cliente ed anzi foriera di possibili attriti ed incomprensioni che non nulla servono al rapporto fra il professionista e l'assistito.
- D. *In primis* si deve rilevare che non vi è traccia di una necessità evolutiva in questa direzione nelle istanze svolte nel corso del dialogo fra la professioni forense e gli *stakeholders* sociali. Allo stato manca quindi un'effettiva domanda di intervento sul punto atta a legittimare un'urgenza alla quale il legislatore si senta chiamato.



- 
- E.** Peraltro, si deve sottolineare come si stia proponendo di rendere cogente un obbligo di preventivazione di attività che verranno rese attuali e decise solo in futuro ed a mani di un soggetto terzo: l'attività forense, in particolar modo quella processuale, è vincolata nel suo venire ad esistere alle scelte del magistrato e delle controparti ed in via anticipata può vedere solo una prognosi per definizione approssimativa e fallace.
- F.** Invero, manca alcun beneficio a favore del cliente finale che nulla avrà in giovamento con una "lista della spesa" errata - tanto in eccesso che in difetto. Il percorso lavorativo ipotizzabile nella fase pre-incarico è, e non può che essere, limitato all'individuazione delle attività da svolgersi con le conoscenze che si hanno in quel preciso momento storico. Per l'effetto, non possono tenere conto di quelle che saranno le scelte avversarie - ma anche del Giudice - non appena vi sarà un confronto delle rispettive posizioni. Ovviamente, con riferimento a quanto detto poc'anzi sull'errore per difetto, non si può nemmeno computare con certezza le ipotesi di accordo e conciliazione in corso di lite, ben prima di quello che sarebbe il naturale termine ipotetico del contenzioso.
- G.** Arrivando ad una sintesi si può dire che l'unica cosa certa, anzi pericolosamente certa, è l'innescò di una spirale di incomprensioni ed attriti fra avvocato e cliente conseguenti ad un futuro errore obbligatorio su ciò che sarà preventivato.
- H.** Basti pensare che un preventivo, concepito a priori come errato, è una parimenti errata proiezione delle aspettative del cliente, dei costi che dovrà sostenere e dei risultati che potrà conseguire. Balza quindi all'occhio che inserire l'obbligo di preventivare costi sbagliati, con l'infondata ed opposta valutazione della loro attendibilità, non è un vantaggio per l'assistito, bensì è soltanto il prefabbricare un nuovo problema di gestione del contenzioso. Problema che, fra l'altro, non è nemmeno individuato o individuabile perché lo si vuole far passare per ciò che non è.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

**L'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIII Congresso Nazionale Forense a Rimini, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese nonché per la valorizzazione del ruolo della professione forense**

**dà mandato**

**al CNF, all'Organismo preposto a dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni del Congresso Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni**



necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti le Camere, tutti i Ministeri e gli Enti competenti, affinché si ponga in essere ogni attività utile a contrastare l'approvazione dell'obbligo del preventivo scritto per la professione forense

- 1 PAUATTO Andrea COA BA
- 2 Alberto Vigani Venezia
- 3 MASSIMO PERLIN TORINO
- 4 YOUTOPE PASO VARESE
- 5 Foschi Pierfrancesco FORLÌ
- 6 STANNI BERTUCCINI AREZZO
- 7 EDUARDO SAMPIETRO PAVA
- 8 SERENA BOTTA TRAN
- 9 GABRIELLA PANARO BARI
- 10 MARIO DIEGO TIRIESIC
- 11 FRANCESCO GARRODE TIRIESIC
- 12 VINCENZO BARBATO NOCERA INF. (SA)
- 13 NIOBA FIORILLO NAPOLI
- 14 VICTOR CAROLLO VEDuggIA
- 15 ANTONELLA STEFANI VEDuggIA
- 16 Vincenzo Culy COCHI
- 17 BATRIGLIA ROSSELLA COCHI

*[Handwritten signatures and initials corresponding to the list above]*